



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 33/2024

Nel giudizio di pensione iscritto al n. **67983**, promosso il 17 febbraio 2021,
da:

A. P. A. (OMISSIS),

A.V. (OMISSIS),

A.C. N. (OMISSIS),

A. S. (OMISSIS),

A. M. (OMISSIS)

A. M.C., (OMISSIS),

A. S. (OMISSIS),

A. F. R. (OMISSIS),

A.T. (OMISSIS),

A. G. (OMISSIS),

A. P. (OMISSIS),

A. S. (OMISSIS),

B. S. (OMISSIS),

B. L. (OMISSIS),

B.A. (OMISSIS),

B. L. (OMISSIS),

B. P. (OMISSIS),

B. M. (OMISSIS),

B. A. G. (OMISSIS),

B. P. (OMISSIS),

B. F. (OMISSIS),

C. A. (OMISSIS),

C. M. (OMISSIS),

C. C. (OMISSIS),

C. A. M.S.(OMISSIS),

C.G. (OMISSIS),

C. A. (OMISSIS),

C. M. (OMISSIS),

C. S. (OMISSIS),

C. E. (OMISSIS),

C. S. (OMISSIS),

C. L. (OMISSIS),

C. A. C. (OMISSIS)

C. N. C. D. (OMISSIS),

C. F. (OMISSIS),

C.P. (OMISSIS),

C.A. M. (OMISSIS),

C. G. M. R. (OMISSIS),

C.G. (OMISSIS),

C. M. (OMISSIS),

C. M. A. (OMISSIS),

D'A. P. (OMISSIS),

D'A. M. (OMISSIS),

D'A. L. (OMISSIS),

D. B. G. (OMISSIS),

D. B. S. (OMISSIS),

D.B.S. (OMISSIS),

D. B.R. (OMISSIS),

D. B.S. (OMISSIS),

D. C. P. (OMISSIS),

D.N. G. (OMISSIS),

D.P. L., (OMISSIS),

D. R. G. (OMISSIS),

D.S.P. (OMISSIS),

D. A. (OMISSIS),

E. G. M. (OMISSIS),

F. C. (OMISSIS),

F. M. C. (OMISSIS)

F. B. (OMISSIS),

F.A. (OMISSIS),

F. G. (OMISSIS),

F. F. (OMISSIS),

F. S. (OMISSIS),

G. L. (OMISSIS),

G. S. (OMISSIS),

G. G. (OMISSIS),

G. M. (OMISSIS),

G. G. (OMISSIS),

I. A. M. (OMISSIS),

I. L. (OMISSIS)

I. R. (OMISSIS)

I. G. A. (OMISSIS),

L.M. (OMISSIS),

L.A. (OMISSIS),

L. L. M. (OMISSIS),

L. D. (OMISSIS),

M. G. (OMISSIS),

M. R. (OMISSIS),

M. D. (OMISSIS),

M. C. (OMISSIS),

M. S. F. (OMISSIS),

M. M. (OMISSIS),

M. M. M. M. (OMISSIS),

M. A. (OMISSIS),

M. G. (OMISSIS),

M. C. (OMISSIS),

M. G. (OMISSIS),

M. S. (OMISSIS),

M. S. (OMISSIS),

M.C. (OMISSIS),

O. S. (OMISSIS),

P. G. (OMISSIS),

P. G. G. (OMISSIS),

P. G. (OMISSIS),

P. V. (OMISSIS),

P. N. (OMISSIS),

P. M. (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS),

P. R. (OMISSIS),

P. G. (OMISSIS),

R. F. (OMISSIS),

R. M. (OMISSIS),

R. G. C. (OMISSIS),

R. L. (OMISSIS),

R. L. (OMISSIS),

R.A.M. (OMISSIS),

S. A. (OMISSIS),

S. M. C. A. (OMISSIS),

S. A. (OMISSIS),

S. A. (OMISSIS),

S. V. (OMISSIS),

S. A. (OMISSIS),

T. D. (OMISSIS),

T. M. A. (OMISSIS),

T. M. (OMISSIS),

T. C. R. (OMISSIS),

T. M. (OMISSIS),

T. T. (OMISSIS),

V. C. P. (OMISSIS),

V.G. (OMISSIS),

Z. E. (OMISSIS),

tutti rappresentati e difesi sia disgiuntamente sia congiuntamente dall'avv.

Claudio Giardullo e dall'avv. Romano Cerquetti, per mandati allegati al

ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giardullo in

Roma in viale Liegi n. 58

CONTRO

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 4 dicembre 2023, come da verbale

di udienza;

FATTO

1.- Con ricorso del 17 febbraio 2021 i ricorrenti, premesso di essere tutti

funzionari della Polizia di Stato in possesso della laurea magistrale o

specialistica e di aver superato le prove concorsuali per l'accesso alle

rispettive carriere, chiedevano la declaratoria del proprio diritto a godere del

computo gratuito, ai fini pensionistici, ai sensi degli artt. 13 e 32 del d.P.R.

n. 1092/1973, degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o

specialistica, conformemente al regime di gratuità previsto per gli ufficiali

dell'Arma dei Carabinieri.

A tal fine, i ricorrenti premettevano di aver inoltrato formale istanza collettiva all'INPS per il riconoscimento del riscatto gratuito degli anni di laurea con pec del 21 luglio 2020.

La domanda veniva rigettata dall'INPS con nota prot. 0013.04/08/2020.0129832; l'ente previdenziale deduceva l'improcedibilità della stessa per il mancato invio mediante gli opportuni servizi telematici predisposti sul portale dell'Amministrazione e, nel merito, osservava che la disciplina prevista per il personale militare non risultava estensibile, in mancanza di previsione normativa espressa, al personale della Polizia di Stato.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'INPS prot. 0013.27/08/2020.0150674, con il quale l'amministrazione aveva ritenuto l'istanza dei ricorrenti improcedibile e inefficace e, in subordine, chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma quinto, del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui non consente in materia pensionistica la tutela amministrativa in forma collettiva riconosciuta ai pubblici dipendenti in materia di trattamento giuridico ed economico, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost.

Inoltre, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento di diniego dell'INPS prot. 0013.04/08/2020.0129832 e la pronuncia del diritto al computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni di durata legale del corso di laurea; chiedevano altresì al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono il

computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere per i funzionari della Polizia di Stato, regime previsto per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e per gli ufficiali degli altri Corpi militari.

2.- Con memoria di costituzione del 10 luglio 2021 si costituiva in giudizio l'INPS, deducendo che l'istanza amministrativa era inefficace ed improcedibile in quanto presentata dai ricorrenti mediante pec in luogo della presentazione della stessa in modo individuale mediante gli strumenti telematici predisposti sul portale INPS; invero, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 78/2010, gli enti previdenziali possono definire con propri provvedimenti i termini e le modalità di utilizzo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata e che l'Istituto previdenziale ha stabilito che i ricorsi in via amministrativa possono essere presentati esclusivamente mediante modalità telematiche.

Nel merito, l'INPS citava l'art. 32 del T.U. d.P.R. n. 1092/1973, norma richiamata dal d.lgs. n. 66/2010, deducendo che le summenzionate disposizioni sono applicabili esclusivamente al personale militare, con normativa non suscettibile di estensione -in mancanza di espressa previsione del legislatore- al personale della Polizia di Stato, in quanto quest'ultima, ai sensi della legge n. 121/1981, si configura come amministrazione civile ad ordinamento speciale.

A sostegno delle proprie argomentazioni l'INPS richiamava le pronunce di cui alle ordinanze nn. 847/1988 e n. 168/1995, con le quali la Corte costituzionale si era pronunciata con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente agli artt. 13 e 32 del d.P.R. n.

1092/1973, stabilendo che rientra nella discrezionalità del legislatore

disporre una diversità di trattamento tra impiego civile e militare con

riferimento agli oneri relativi al riscatto degli anni di laurea.

L'INPS richiamava altresì pronunce favorevoli della Corte dei conti con le

quali veniva esclusa l'estensione analogica della normativa su menzionata

riguardante la diversità di trattamento con riferimento agli oneri a carico del

dipendente relativi al riscatto degli anni universitari, posta la

differenziazione esistente tra gli appartenenti alle forze armate e alle forze di

polizia, quest'ultima rientrante all'ambito dell'amministrazione civile.

Pertanto, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di

controparte alle spese di giudizio.

3.- Con ordinanza n. 329/2021 del 28 luglio 2021 il Giudice ha onerato le

parti ricorrenti di produrre i rispettivi certificati di laurea con esami e con

indicazione della durata legale del percorso universitario.

4.- Con note del 12 febbraio 2022 i ricorrenti rilevavano che la questione di

legittimità costituzionale era stata sollevata con ordinanza n. 1048/2021 dalla

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia in un

caso sovrapponibile a quello odierno e, pertanto, chiedevano il rinvio

dell'udienza di discussione, al fine di attendere la pronuncia della Corte

costituzionale in merito.

Il Giudice disponeva il rinvio.

5. Udite le parti all'udienza del 4 dicembre 2023 la causa è stata posta in

decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni

sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, la presente causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida. Invero, il Giudice osserva che, rispetto alle doglianze dei ricorrenti con riguardo alle asserite limitazioni alla tutela amministrativa in materia previdenziale e all'onere imposto dall'INPS di presentare istanze individuali mediante il portale telematico, l'esame della questione dell'onerosità del riscatto, che è il merito della causa, assume priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. Pertanto, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).

Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile, tenuto conto dell'art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: *“Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”*.

Tanto premesso, si osserva che nell'atto introduttivo i ricorrenti hanno chiesto a questo Giudice l'annullamento dei provvedimenti di rigetto dell'INPS relativi alle note prot. 0013.27/08/2020.0150674 e 0013.04/08/2020.0129832, che negavano il diritto dei ricorrenti, in quanto dipendenti della Polizia di Stato, al riscatto gratuito -ai fini pensionistici- degli anni di durata legale del corso di laurea.

L'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce al primo comma che: *“Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio”*.

L'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che: *“Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.*

Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi

normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.”.

Dal combinato disposto delle due disposizioni citate è possibile rilevare la sussistenza di un trattamento diversificato tra i dipendenti civili in possesso delle condizioni richieste dal d.P.R. n. 1092/1973, per i quali il riscatto degli anni di laurea è previsto dietro versamento di un contributo, e gli Ufficiali appartenenti ai Corpi militari, per la cui nomina sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea; gli ufficiali, infatti, possono riscattare gratuitamente gli anni di durata legale del corso universitario.

Orbene, i ricorrenti nel proprio atto introduttivo hanno rilevato che la disciplina, di cui agli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sarebbe costituzionalmente illegittima con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non è previsto anche per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere; ciò invece è previsto per gli ufficiali dei Corpi militari dello Stato, tra i quali vi sono gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Secondo la tesi prospettata dai ricorrenti, a seguito delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni nel sistema pensionistico, la disparità di trattamento provocata dall'inapplicabilità ai dipendenti delle Forze di Polizia dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., posto che anche il beneficio summenzionato, che consente il riscatto gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea, è stato esteso non soltanto agli ufficiali del Corpo militare ma anche al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato

impresso in servizio con la qualifica di Ufficiale Medico del disciolto Corpo di Guardie della P.S., come da circolare INPDAP n. 6 del 2005.

Tale disparità di trattamento, secondo la tesi prospettata dai ricorrenti, sarebbe ancor più evidente a seguito di comparazione tra le peculiarità del personale dell'Arma dei Carabinieri e i dipendenti della Polizia dello Stato.

Tanto premesso, il Giudice osserva che, dalla disamina degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, appare chiaro che il legislatore ha voluto stabilire per il personale militare un trattamento differenziato rispetto a quello degli impiegati civili; infatti, l'art. 32 del d.P.R., richiamato dal d.lgs. n. 66/2010, pone un trattamento di maggior favore per gli ufficiali appartenenti ai Corpi militari.

Per la decisione dell'odierna controversia occorre soprattutto tener conto in maniera dirimente della sentenza n. 270 del 30 dicembre 2022 della Corte Costituzionale, emessa a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 1048/2021 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia sui profili identici a quelli dedotti dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Con la citata sentenza n. 270 del 2022 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurati dal giudice *a quo* per possibile violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97, comma secondo, Cost. nella parte in cui non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere; ciò è invece per gli ufficiali degli altri corpi militari dello Stato.

La Corte costituzionale, confermando il proprio orientamento espresso in precedenza con le ordinanze nn. 847/1988 e 168/1995, ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice *a quo* infondata con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost. e con riferimento agli artt. 36, 38 e 97, comma secondo, Cost.

In particolare, con riguardo alla diversità della normativa in tema di riscatto del corso di studi di laurea applicabile al personale della Polizia di Stato rispetto ai Corpi militari con la possibile discriminazione fra situazioni simili, ritenuta dal giudice *a quo* lesiva del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che, data la "smilitarizzazione" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad opera della l. n. 121/1981, la Polizia di Stato è stata conseguentemente estromessa dall'ambito applicativo delle disposizioni dettate per i militari, tra le quali figura anche l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.

Invece, con riferimento all'art. 36 Cost., la Corte costituzionale ha argomentato che, dal momento che il corso di laurea differisce rispetto all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale, non vi sarebbe violazione del citato articolo 36. Cost.

Infine, per quanto attiene all'art. 38 Cost., secondo la Consulta, tale norma si riferisce alla tutela previdenziale in senso stretto, nella quale non rientra la disciplina del riscatto a fini previdenziali del periodo di studi universitari.

Per quanto attiene invece alla possibile violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale ha affermato che è meramente assertivo e tautologico l'assunto del giudice *a quo*, che ha sostenuto che la

non applicazione del beneficio in questione costituirebbe un disincentivo all'accesso alla Polizia di Stato.

Ciò premesso, l'odierno Giudice ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 30 dicembre 2022 e non ravvisa i presupposti per formulare nuovamente questione di legittimità, stante la sostanziale sovrapponibilità tra il caso per cui vi è causa e quello per il quale la Sezione Puglia della Corte dei Conti ha emesso la citata ordinanza recante la questione di legittimità costituzionale.

Con riferimento alla differenziazione tra i Corpi militari e la Polizia di Stato, va osservato che l'art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, mediante la quale è stata disposta la soppressione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e creata la Polizia di Stato, stabilisce che *“Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”*.

Pertanto, al personale di pubblica sicurezza, nel quale rientra la Polizia di Stato, sono applicabili le norme relative agli impiegati civili ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della l. n. 121/1981, con conseguente applicazione del regime oneroso del riscatto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, non potendosi estendere il beneficio del computo gratuito di tale periodo a fini pensionistici previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, per gli ufficiali delle Forze armate.

La previsione di cui all'art. 32 del d.P.R. costituisce una norma rivolta in via eccezionale ai soli ufficiali appartenenti ai Corpi militari, atteso che, se il legislatore avesse voluto prevedere tale normativa anche per la Polizia di

Stato, avrebbe espressamente esteso la stessa anche alla Polizia di Stato.

Pertanto, data la sostanziale differenza tra impiego civile e militare, non è lesiva del principio di uguaglianza la previsione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 che dispone una diversità di trattamento per gli ufficiali appartenenti ai Corpi militari, dal momento che l'art. 3 Cost. stabilisce il divieto di disciplinare casi omogenei in modo ingiustificatamente differente; di contro, essendo strutturalmente diversi l'impiego civile e quello militare, essi possono essere assoggettati dal legislatore ad una differente disciplina.

Infine, dato il carattere eccezionale e derogatorio dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede la gratuità del riscatto degli anni del corso universitario per gli ufficiali dei Corpi militari rispetto al riscatto a titolo oneroso degli anni di laurea previsto per i dipendenti civili ex art. 13 del d.P.R., l'art. 32, in quanto norma eccezionale, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, non sarebbe applicabile analogicamente ai funzionari della Polizia di Stato, i quali rientrerebbero invece nella normativa di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973.

Non sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento delle domande dei ricorrenti, sicché il ricorso va respinto.

La particolarità e complessità della fattispecie e l'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale in pendenza del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, in data 4 dicembre 2023

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 29 gennaio 2024

Pubblicata il 30 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)